



COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27.03.2009.

Il Comune di Martignacco individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241, i seguenti criteri per l'erogazione di interventi d'assistenza economica nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno.

Art. 1 **Principi e finalità**

L'intervento di natura economica si prefigge, nel rispetto della persona, della sua dignità e della centralità del suo ruolo, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e le opportunità di autorelazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

La prestazione socio-economica deve comunque essere considerata uno strumento per l'avvio di un processo di aiuto e deve pertanto essere utilizzata quale risorsa di un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia.

Art. 2 **Destinatari degli interventi**

Tutti gli interventi di natura economica sono destinati a soggetti residenti nel Comune, cittadini italiani, o comunitari, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, in situazione di precarietà o difficoltà economica – sino al permanere dello stato di bisogno – laddove l'insufficienza del reddito determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Sotto questo profilo si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene della persona nonché della casa di abitazione, all'assolvimento dell'obbligo scolastico. La soglia reddituale per l'accesso ai contributi assistenziali è rappresentata dal c.d. Minimo vitale. Si considerano, pertanto, in situazione di disagio economico i singoli o i nuclei familiari con reddito inferiore alla soglia del minimo vitale, privi altresì di una rete familiare o parentale di supporto. Ai fini sia del diritto di accesso ai contributi, sia alla determinazione degli importi, dovuti quali contributi che prevedono l'adeguamento al minimo vitale stesso, dovranno essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente le eventuali spese sotto individuate:

- a) se trattasi di alloggio gravato da mutuo, detrazioni dell'ammontare della rata mensile fino ad un massimo di € 350,00 mensili; per l'alloggio gravato da mutuo deve intendersi la prima casa di abitazione sita nel territorio comunale;
- b) se trattasi di alloggio locato da privati : detrazione del canone di locazione fino ad un massimo di € 350,00;
- c) se trattasi da alloggio locato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale: detrazione del canone di locazione e dell'acconto servizi, fino ad un massimo di € 250,00.

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettate all'IRPEF delle persone o del nucleo richiedente. Nel calcolo del reddito si tiene inoltre conto di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, ivi comprese quelle non assoggettate all'IRPEF.

Art. 3

Forme di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

1. assistenza economica continuativa:
 - a) contributi per il raggiungimento del minimo vitale
 - b) contributi a sostegno di esigenze di temporanea difficoltà
2. assistenza economica straordinaria:
 - a) contributi straordinari a copertura di bisogni abitativi o a copertura bollette relative ad utenze (acqua, riscaldamento, energia elettrica);
 - b) contributi straordinari a copertura spese funerarie;
 - c) contributo straordinario per il soddisfacimento di bisogni vitali
3. assistenza economica finalizzata:
 - a) contributi per acquisto di alimenti o farmaci presso esercizi convenzionati con il Comune;
 - b) interventi in favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'azione.

Art. 4

Nucleo familiare

Il nucleo familiare si intende composto dal dichiarante, dal coniuge, dai figli, dalle persone presenti nello stato di famiglia e dalle altre persone a carico ai fini IRPEF. (è quindi quello definito dalle norme di cui ai Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni).

L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere, esclude la fruizione di interventi economici dell'Amministrazione Comunale. E' compito dell'Assistente Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo solidale e dei limiti che l'amministrazione comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato solidalmente al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare sia esonerato per motivi di reddito ai sensi dell'art. 2.

Il parente chiamato ad intervenire solidalmente soccorre l'assistito per consentirgli il raggiungimento del Minimo Vitale o l'eventuale superamento della straordinaria situazione di bisogno.

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contribuirà a favore dell'indigente per differenza da quanto prestato dai parenti chiamati ad intervenire solidalmente fino alla concorrenza del Minimo Vitale, fatta salva ogni azione legale diretta al recupero delle spese sostenute.

Art. 5

Disponibilità economica

L'assegnazione dei sussidi economici è, comunque, subordinata all'effettiva entità dei fondi previsti dal Bilancio di Previsione Comunale sul Capitolo di riferimento.

Nel caso di insufficienza dei fondi a disposizione si garantiranno, in via prioritaria, gli interventi nei confronti di nuclei con minori, con anziani ultrasessantacinquenni e con inabili fisici/psichici, dietro proposta motivata dell'Assistente Sociale.

Art. 6

Assistenza economica continuativa

È un intervento economico consistente in un sussidio mensile, da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario di reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

Il sussidio potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, oppure in caso di sopravvenuta insufficienza di fondi comunali.

Laddove la situazione sia immutata, la Commissione di cui all'art. 14 rivaluterà la prosecuzione dell'intervento.

Anche la proposta di revoca dell'intervento viene sottoposta alla Commissione.

Art. 7

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica continuativa

I contributi continuativi sono destinati a:

1. Anziani di età superiore a 65 anni;
2. Persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% per gli invalidi civili o pensione di invalidità.
3. Tossicodipendenti o etilisti, in presenza di un progetto riabilitativo elaborato con i servizi competenti.
4. Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di intervento finalizzato al reinserimento sociale.
5. Famiglie (come definite al precedente art. 4) in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
6. Famiglie monogenitoriali.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti a corrispondere gli alimenti (art. 433 e seguenti del Codice Civile) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedervi. L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.

Qualora l'Amministrazione Comunale proceda all'erogazione della prestazione, è fatta salva ogni azione legale diretta al recupero delle spese sostenute.

Sono motivi di esclusione o revoca dei contributi:

1. Reddito superiore a quanto previsto dall'art. 2.
2. Rilevazione, a seguito di controlli effettuati dell'Ufficio Servizi Sociali, di redditi e/o beni mobili e immobili non dichiarati nell'autocertificazione presentata dal richiedente il contributo;
3. Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata, rilevato dalle indagini della Polizia Municipale.
4. Mancata collaborazione da parte dell'utente ai progetti di intervento elaborati dall'Ufficio Servizi Sociali ai sensi dell'artt. 8 e 9
5. abbandono volontario del posto di lavoro;
6. rifiuto di offerte di lavoro o di corsi di formazione e qualificazione professionale ;
7. disponibilità di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione.

1.a Nel caso di **contributo per il raggiungimento del minimo vitale** la durata massima dell'intervento è fissata in 12 mesi. Può essere rinnovato a seguito di presentazione di una nuova istanza e conseguente accertamento del permanere dello stato di invalidità e di disagio economico.

La somma mensile da erogare è pari alla pensione minima erogata dall'INPS per l'anno in corso, rapportando tale importo alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza sotto riportata:

- famiglia composta da un componente: coefficiente pari a 0,60
- famiglia composta da due componenti: coefficiente pari a 1,00
- famiglia composta da tre componenti: coefficiente pari a 1,33
- famiglia composta da quattro componenti: coefficiente pari a 1,63
- famiglia composta da cinque componenti: coefficiente pari a 1,90
- famiglia composta da sei componenti: coefficiente pari a 2,16
- famiglia composta da sette o più componenti: coefficiente pari a 2,40.

L'erogazione avviene a partire dall'ultimo giorno di ogni mese con le modalità richieste sullo stesso modulo di domanda dall'interessato.

1.b Il contributo a sostegno di esigenze di temporanea difficoltà è un intervento di carattere economico a liquidazione mensile, da erogarsi in via prioritaria a favore di persone o nuclei familiari composti da soli adulti/anziani e in via residuale, a favore di nuclei con presenza di minori che versano in disagiate condizioni economiche. La durata massima dell'intervento è fissata in sei mesi nell'arco di ogni anno e la soglia economica è stabilita in complessivi € 1.800,00 annuali.

L'erogazione del contributo economico continuativo avviene a partire dall'ultimo giorno di ogni mese con le modalità indicate dall'interessato nella domanda di sostegno economico,

Art. 8

Progetto di intervento dell'Ufficio Servizi Sociali

L'Assistente Sociale ha il compito di elaborare la proposta di progetto di intervento sul nucleo familiare, a cui va correlato il contributo economico continuativo da presentare alla valutazione della Commissione di Valutazione.

L'Assistente Sociale nell'elaborazione del progetto, potrà avvalersi della consulenza di figure professionali appartenenti ad altri servizi territoriali (equipe socio-psico-pedagogica / consultorio familiare), il cui contributo si riterrà di volta in volta necessario rispetto alle esigenze che lo stesso presenta.

L'Assistente Sociale dovrà verificare la fattibilità del progetto, facendo partecipare attivamente alla formulazione dello stesso il nucleo familiare richiedente.

L'Assistente Sociale avrà, altresì, la competenza e la responsabilità di selezionare le priorità dell'intervento, previa valutazione delle condizioni psico-socio-sanitarie ed economiche dei nuclei familiari che presenteranno domanda di assistenza al Servizio Sociale.

L'Assistente Sociale ha, inoltre, il compito di verificare periodicamente gli esiti del progetto, fino al conseguimento dell'obiettivo prefissato.

Art. 9

Sospensione o revoca del progetto

L'Assistente Sociale può proporre alla Commissione di Valutazione la sospensione o revoca del progetto di intervento e del relativo contributo nel caso di:

1. motivata non realizzabilità del progetto;
2. mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro con dichiarazione scritta e firmata dall'utente.

Art. 10

Criteri e misure della prestazione d'assistenza economica straordinaria

La prestazione economica straordinaria è un intervento "**una tantum**", da erogare in un'unica soluzione, e va inteso come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno, che il richiedente deve documentare e che viene sottoposto alle verifiche della Commissione di Valutazione di cui all'art. 14. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria).

Nell'ambito dei **contributi straordinari** si distingue tra:

2.a - contributi straordinari a copertura di bisogni abitativi o a copertura bollette relative ad utenze (acqua, riscaldamento, energia elettrica): viene fissato un massimo di n. 3 (tre) interventi nell'arco di ogni anno solare per complessivi € 1.500,00. Si ricorre a questo tipo di intervento nei casi in cui il richiedente non possa usufruire di analoghi benefici nazionali o regionali;

2.b - contributi straordinari a copertura spese funerarie solo per persone sole, prive di qualsiasi sostentamento o di parenti civilmente obbligati. Le modalità di gestione dell'intervento verranno stabilite dalla Commissione di Valutazione.

2.c - contributo straordinario per il soddisfacimento di bisogni vitali (es acquisto di fornello da cucina, materasso, legna per l'inverno, ecc.) con un solo intervento nell'arco dell'anno solare per un importo massimo di € 1.500,00; l'erogazione viene effettuata con le modalità indicate dall'interessato nella richiesta di intervento economico.

Art. 11

Assistenza economica finalizzata

Si distingue tra:

3.a - contributi destinati all'acquisto di alimentari e/o farmaci per un anno e, nel caso dei farmaci, sulla base di una dettagliata richiesta del medico curante per un massimo **di € 1.200,00** mediante la stipulazione di apposite convenzioni comune/pubblico esercizio o farmacia: il beneficiario viene autorizzato ad effettuare gli acquisti negli esercizi convenzionati che poi fatturano direttamente al Comune.

3.b - interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero prevedendo o definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. Tali prescrizioni possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso sia inferiore al minimo vitale:

- servizio di custodia, vigilanza, apertura e chiusura di strutture pubbliche;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;

Detti incarichi non costituiranno rapporti di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato ma esclusivamente interventi assistenziali di inserimento lavorativo, resi in esclusivo favore del Comune.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di € 250,00 mensili per un periodo di mesi nove. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Art. 12

Procedimento per la richiesta di prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente e deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito complessivo del nucleo familiare;
- eventuali redditi non sottoposti a tassazione IRPEF;
- ogni altra informazione utile per la valutazione della domanda;
- l'impegno a rispettare il programma sociale che sarà previsto nella relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso, il cui fac-simile è predisposto dall'ufficio e messo a disposizione dell'utenza.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni. Tale termine resta sospeso nel periodo necessario affinché la commissione esprima la propria valutazione.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica in modo tale che risultino evidenti le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio o beneficio richiesto o dell'intervento.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare si chiede di produrre:

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.Lgs 31.03.1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130);
2. Copia del documento di riconoscimento.
3. Eventuali ricevute di affitto, ricevute di bollette relative ad utenze (acqua, riscaldamento, energia elettrica) dell'ultimo anno.
4. Documentazione idonea delle spese effettuate o da effettuare.
5. Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

L'interessato è tenuto a comunicare l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare formalmente e tempestivamente qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. Inoltre, dovrà essere data informazione che la domanda è soggetta all'indagine da parte dell'Assistente Sociale, alla valutazione da parte della

Commissione, nonché agli adempimenti d'ufficio per il completamento dell'intero iter amministrativo, compresi i previsti controlli delle autocertificazioni, ai sensi del D.Lgs. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 **Accertamento istruttorio**

L'Assistente Sociale recepisce la documentazione ed effettua il colloquio con il cittadino, acquisendo le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.). Ove lo ritenga opportuno può avvalersi dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio di Polizia Municipale, Ufficio tributi, Ufficio anagrafe, ufficio urbanistica, Agenzia delle Entrate, ecc.) per verificare quanto dichiarato nella domanda e acquisito nel corso dell'istruttoria. Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente sociale predispone una relazione tecnica che deve contenere:

- definizione degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
- durata dell'intervento;
- natura (ordinaria, straordinaria, finalizzata...) e ammontare del contributo da erogare.

La domanda, corredata dalla relativa documentazione e dalla relazione tecnica, viene trasmessa al Responsabile del Servizio per l'inoltro all'esame della Commissione di Valutazione.

Art. 14 **Commissione di valutazione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una Commissione di Valutazione, così composta:

1	Responsabile dei Servizi Sociali	Presidente	Con diritto di voto
2	Assessore alle Politiche socio-assistenziali o suo delegato	Componente	Con diritto di voto
3	Assistente Sociale	Componente	Con diritto di voto
4	Impiegato Amministrativo	Segretario	Verbalizzante senza diritto di voto

La Commissione ha compiti di:

1. Esaminare e valutare le richieste pervenute mediante l'analisi della documentazione prodotta, la motivazione, l'indagine effettuata dall'Assistente Sociale;
2. Chiedere, se del caso, il rilascio di dichiarazioni e/o la integrazione di ogni altro documento, se ritenute incomplete;
3. Determinare la tipologia e l'importo dei sussidi in base a quanto disposto dal presente Regolamento;
4. Disporre ogni altro ulteriore e necessario accertamento a mezzo delle locali forze dell'ordine.

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, e devono essere congruamente motivate.

La Commissione viene convocata dal Presidente e si riunisce, di regola, una volta al mese. Solo nei casi di assoluta urgenza, potrà essere disposta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Socio-Assistenziali a mezzo dell'Ufficio Servizi Sociali.

La Commissione di Valutazione deve in ogni modo esprimersi entro 30 giorni dal momento in cui il Responsabile del Procedimento sottopone alla stessa la pratica.

Art. 15

Provvedimento di accoglimento della domanda di sussidio

La concessione o la mancata concessione dei sussidi è disposta con relativa Determinazione dal Responsabile del Servizio in base alle direttive contenute nel verbale dei lavori regolarmente redatto e sottoscritto dai componenti della Commissione di Valutazione.

Dovrà contenere, nel rispetto della Privacy, l'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio e del relativo sussidio erogato.

Art. 16

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, perderanno il diritto a qualsiasi beneficio ottenuto saranno tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per la eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 17

Procedimento per l'erogazione di prestazioni indifferibili ed urgenti

Per fronteggiare esigenze eccezionali su richiesta dell'interessato e su proposta motivata del Sindaco o dell'Assessore ai servizi socio-assistenziali, o dell'Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio può disporre l'anticipazione di somme di denaro entro il limite massimo di € 250,00. Per lo stesso nucleo familiare è consentito un solo intervento con carattere indifferibile o urgente nel corso dell'anno. Della somma anticipata si terrà conto nella successiva determinazione dell'ammontare del contributo, sia esso continuativo, straordinario o finalizzato.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi, per analogia allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Commissione di Valutazione ed eventualmente alla Giunta Comunale.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui terminerà la pubblicazione della delibera di approvazione.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento nonché inserito nel sito internet comunale ed inviata ai componenti della Commissione di Valutazione.